

TRIBUNALE FALLIMENTARE

DI VENEZIA

ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14-TER DELLA L. N. 3/2012

- LaSig.ra

MARINUCCI Simonetta nata a Chioggia il 03/07/1971 , cod.fisc. MRNSNT71L43C638C , e residente in Marcon (VE) Via Elsa Morante 2

ha chiesto in data 09/06/20 all'intestato Organismo la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n. 3/2012 e, nello specifico, alla Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n.3/2012 e successive modifiche;

Che la Sig. MARINUCCI Simonetta ha inteso farsi rappresentare dall'**Avv. Angelo Andreatta**, del Foro di Venezia (C.F. NDRNGL63L07A703D), giusta procura in calce e allegata al presente atto, presso il cui Studio elegge domicilio in Venezia-Mestre, Piazza E. Ferretto n. 84 (Tel. 041.5041720 – Fax 041.5056766 – Pec angelo.andreatta@venezia.pecavvocati.it)

L'OCC/ Venziano dell'ODCEC di Venezia nominava quale Gestore della Crisi il Dott. CINGANOTTO Marino Via Campo Cadorna 5 30021 Caorle (VE) e.mail-cinganotto.marino@gmail.com pec- studiocinganotto@legalmail.it che accettava l'incarico

Il ricorrente, ha inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di farsi assistere da un Professionista di Fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini Gestore della Crisi iscritto al n. 2.560 del registro Ministeriale e Dottore Commercialista dell'ODCEC di Bologna,

con Studio in Bologna Via degli Scalini 8/2 Mail battistini@studiobattistini.net Pec gilberto.battistini@legalmail.it, Tel/Fax 051 331637.

La Sig.ra MARINUCCI Simonetta ai sensi dell'art. 7 della L. n.3/2012:

- 1) Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L.3/2012;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
- 3) Risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

CONSIDERATO CHE

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, L'art. 14-*quinquies* della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona esclusivamente, l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell'art. 14-*terdecies*, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue, che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere, in analogia con quando accade nei fallimento privo di attivo ex art. 102 L.Fall. l'accesso a Liquidazioni prive di massa attiva.

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun alcun *Vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

ESPONE

1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTE

Dichiara la Sig.ra Marinucci Simonetta

Crepaldi International S.r.l. nasce nel 1998 in collaborazione e società con Sig. Crepaldi Nicola imprenditore esperto nel settore del turismo e dalla mia passione per il settore

L'obiettivo è stato da subito quello di sviluppare un progetto di organizzazione di viaggi di gruppo (Associazioni culturali, Circoli sportivi e del dopolavoro – CRAL, Associazioni sportive, Parrocchie, agenzie di viaggio italiane e straniere) con destinazione Italia-Estero.

Nell'ambito del turismo sociale, poi, Crepaldi International S.r.L ha sviluppato dal 200 una conoscenza del mondo delle Associazioni d'Arma grazie alla gestione di tanti Raduni Nazionali con grandi contingenti di persone e garantendo a tutti, sempre, buoni servizi di accoglienza e ristorazione nelle città e nei territori luogo delle varie adunate.

Dal 2006 al 2011 ha creato, nell'intero territorio nazionale, un circuito di oltre 300 agenzie di viaggi affiliate chiamato "Crepaldi Tour – Info Point".

L'Info Point era il luogo che permetteva al Presidente dell'Associazione di Milano, Roma, Torino, etc., di avere da subito un contatto personale e diretto con la Crepaldi International tramite un intermediario "partner" che facilitava la prenotazione. L'agenzia di viaggi partner dotata di elementi di comunicazione Crepaldi" di immediata e alta visibilità quali vetrofanie, welcome totem, espositori da banco arricchivano il valore dell'offerta e stimolavano il potenziale cliente all'acquisto. Il periodo dell'affiliazione durava tra i 24 e i 36 mesi e il costo complessivo variava dai 2376 € ai 4.284 € + iva.

Nel 2011 nasce il progetto Italia Nostra

*Insieme al Prof. **Giancarlo Corbellini**, scrittore, giornalista e geografo molto conosciuto nell'ambito dell'esplorazione e per le sue apparizioni in televisione in "Overland", abbiamo progettato "L'Italia dei 90 territori" di interesse, da Nord a Sud, e riscritto **oltre 600** nuovi pacchetti turistici*

Sempre nel 2011 nasce la rete "CIT Partners" un circuito di strutture ricettive, ristoranti, agriturismi e aziende del "Made in Italy", legate alla produzione, all'artigianato, all'enogastronomia, in grado di coinvolgere e appassionare il cliente, gruppo o individuale, e garantirgli un'esperienza di viaggio indimenticabile.

I fornitori "CIT Partners" vengono inseriti direttamente nei pacchetti turistici Crepaldi e proposti quotidianamente ai mercati turistici di riferimento

Nel 2015 affidiamo a Claudio Martinolli, ex direttore commerciale di Boscolo Tour, il compito di sviluppare il progetto "Nostra Italia Gift" che di fatto viene a concretizzarsi a Natale del 2016.

Ci propone da subito delle figure (consulente, contabili e alcuni operativi), con l'obiettivo di far crescere l'azienda, ma di fatto hanno prodotto, con responsabilità diverse, attività sterili che alla fine hanno generato perdite di denaro per la Crepaldi.

Messo di fronte a quelli che erano i suoi obiettivi commerciali dichiarati, e quindi alle sue responsabilità, a luglio 2017 interrompiamo la collaborazione con Claudio Martinolli.

La società in quel momento si avviava verso una crisi finanziaria conclamata ed irreversibile

Nell'Aprile del 2019 al termine di alterne e dolorose vicissitudini dopo un tentativo di aderire ad un concordato preventivo, nell' Agosto del 2019 la Società Crepaldi International S.r.L viene dichiarata fallita

2) SULLE CAUSE DELLINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI

Dichiara la Sig.ra Marinucci Simonetta

Nel 2015, ci affidiamo ad un noto Commercialista di Chioggia il quale ci presenta il Banco San Marco con il quale iniziamo una collaborazione insieme poi terminata lo scorso anno.

Ci suggerisce di affidarci ad un esperto contabile da inserire in azienda , che assumiamo assieme ad altre due figure professionali suggerite dallo stesso, le quali

dovevano gestire i flussi finanziari ed economici della società adeguandola allo sviluppo commerciale ma si rivela poco operativo e competente

*I costi aumentarono per la venuta di **Claudio Martinolli**, con il ruolo di Direttore Generale e direttore tecnico così, da controllare anche i numeri e l'attività di gestione amministrativa, permettendomi di dedicarmi alla gestione e al consolidamento commerciale che ancora subiva gli effetti negativi della crisi del 2012*

Nel dicembre 2016 sempre nell'intento di risanare i conti che cominciavano a essere preoccupanti, ci affidammo anche ad un consulente esperto e già presidente dell'associazione artigiani della provincia di Venezia, in qualità di responsabile del reparto amministrativo.

La sua gestione, però, si rivelerà superficiale e inefficace

Nel dicembre 2018 la difficoltà finanziaria della Società è conclamata, e tentiamo assieme ad un consulente esterno dichiaratosi specialista in procedure concorsuali di accedere ad un concordato preventivo mettendo a disposizione anche i beni personali dei soci amministratori, ma la società come detto viene dichiarata fallita

3) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

La sottoscritta Marinucci Simonetta, si trova quindi attualmente nell'assoluta impossibilità di fare fronte agli impegni assunti sia direttamente che come fideiussore della Crepaldi International Srl, e mette a disposizione dei creditori il proprio intero patrimonio personale.

Da questa sintetica cronistoria emerge come la Signora Marinucci Simonetta, sia stata posta in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni incolpevoli ed assolutamente estranee alla propria volontà, del tutto imprevedibili, quindi vittima e non artefice del proprio dissesto economico.

4) SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DISPOSITIVI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non ci sono stati atti dispositivi da parte della Sig.ra Marinucci Simonetta negli ultimi 5 anni se non quelli sopra dichiarati e conseguenti al Fallimento della Crepaldi International S.r.L di cui era socia e Amministratore

Attualmente la Sig.ra Marinucci Simonetta opera come consulente della International Trade Company S.r.L Cap.Soc. 10.000,00 euro di cui era socia al 26% .

La quota di tale società è stata venduta recentemente al socio di maggioranza al valore nominale per un importo non significativo di cui si allega documentazione

Con i proventi di questo rapporto di collaborazione mantiene se stessa non senza difficoltà economiche

- Decreto Ingiuntivo Banca Valsabina

Tali decreti ingiuntivi sono conseguenza delle fidejussioni prestate dal Crepaldi Nicola alla Società Fallita Crepaldi International S.r.L

**5) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE
PRELAZIONI**

A – Prededuzione

Euro 15.412,18

OCC/ Veneziano oltre a IVA e spese	Euro 15.412,18
Spese connesse alle eventuali trascrizioni e pubblicazioni	Euro 200,00
Compenso presunto Liquidatore Come sarà indicato e stabilito dal Giudice in caso di decreto di Apertura	
Compenso per il perito immobiliare	Euro 1.000,00
Compenso per l'Advisor Dr. Gilberto Battistini Oltre IVA e cassa previdenza	Euro 3.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC e delle spese di pubblicazione ed eventuale trascrizione.

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il Tribunale di Venezia operando sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

B-Altri debiti

Euro 744.407,45

CREDITORE	DEB.RESIDUO	TITOLO	NOTE

INTESA SAN PAOLO	28.478,67	Ipoteca I° Chioggia	B. S. Giovanni 418
VALSABBINA	77.667,05	Ipoteca II° Chioggia	B. S. Giovanni 418
AGENZIA ENTRATE	22.509,20	Priv. I°	Estratti di ruolo Venezia e Treviso
AGENZIA ENTRATE	1.566,54	Priv. VIII°	
AGENZIA ENTRATE	218,90	Priv. XVIII°	
AGENZIA ENTRATE	190,80	Priv. XX°	
AGENZIA ENTRATE	1.843,80	Chirografario	
REGIONE VENETO	635,11	Priv.art. 2752	
CITTA' DI CHIOGGIA	3.287,00	Priv. Art. 2752	Imu 2018-2020
VERITAS SPA	0,00	Chirografario	TARI
INTESA SAN PAOLO	0,00	Chirografario	C/C 4442 cointestato
CREDIT AGRICOLE	0,00	Chirografario	C/C 8286
Spese condominiali	0,00	Chirografario	
UNICREDIT	4.919,00	Chirografario	C/C cointestato
CARIGE sca (p.3)	159.922,00	Chirografario	Fidejussione
B.N.L. spa (p.53)	47.278,00	Chirografario	Fidejussione
VALSABBINA sca	176.245,38 (*)	Chirografario	Fidejussione
BPL MORTAGES sca	30.556,00	Chirografario	Fidejussione
UNICREDIT spa (p.54)	189.090,00	Chirografario	Fidejussione

TOTALE POSIZIONE DEBITORIA A + B	Euro 744.407,45
---	------------------------

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo e di verifica delle fidejussione se ancora in essere e validamente escutibili

In merito alle passività conseguenti alle fideiussioni prestate ed a quelle di natura fiscale verso l'agenzia delle entrate, si consideri che detti importi non consentono una precisa ed esauriente natura e tipologia dei tributi.

In sede di liquidazione, sarà onere dei titolari di garanzie personali e dell'ente esattore definire gli importi e la natura di ciascun tributo

Pertanto, la posizione debitoria accertata, e alle passività pervenute causa la dinamicità della procedura che non permette una precisa cristallizzazione dei debiti se non fino al momento dell'apertura della Liquidazione saranno suscettibili di modifica e/o integrazione.

6) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA RICORRENTE

ATTIVITA'

EURO 98.000,00

Immobile in cui risiede gravato da Mutuo sito in Chioggia Via Borgo San Giovanni 118 -in cui risiedono gli anziani debitori	Euro 98.000,00
---	----------------

I beni mobili presenti nell'abitazione sono di scarso valore economico e comunque messi a disposizione della procedura

Le attività finanziarie sono di nullo valore e comunque messe a disposizione della procedura

7) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

Il **Nucleo familiare** come da stato di famiglia è composto dal debitore, dagli anziani Genitori **Marinucci Arrigo** di anni 77 e **Nordio Franca** di anni 72

Si consideri che l'indice di POVERTA' ASSOLUTA così come determinato dalle tabelle ISTAT per persona single è di **euro 1.230,33**

La spesa media mensile per il nucleo familiare considerato come da tabelle Istat è di **2.961,80 euro**

Una persona è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Nel considerare il "Dignitoso" tenore di vita, si è considerata l'effettiva esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obiettivamente scendere,

Di seguito la spesa mensile ISTAT per famiglia di 3 persone

	3
SPESA MEDIANA MENSILE	2.671,79
SPESA MEDIA MENSILE	2.961,80

Alimentari	€ 550,00
Non alimentari	€ 450,00
Utenze e spese condominiali	€ 200,00
Affitto futuro conseguente al rilascio della casa	€ 530,00
Sanità e tiket	€ 150,00
Comunicazioni e telefoniche	€ 80,00
Trasporti	€ 150,00
Assicurazioni	€ 80,00
Imprevisti (Tre persone di cui 2 in età anziana)	€ 250,00
Totale spesa mensile	Euro 2.440,00

Come si può facilmente osservare e verificare i redditi mensili attuali e previsti per il futuro della persona, sono appena sufficienti a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Il Debitore Sig.ra Marinucci Simonetta attualmente esercita un'attività professionale e conseguentemente le prestazioni dallo stesso fatturate mensilmente, sono variabili in quanto inerenti alle prestazioni effettivamente prestate nel periodo di riferimento e non sempre fatturate su base mensile, ma secondo i preventivi presentati e sottoscritti dai clienti ai sensi di legge.

Le fatture emesse rappresentano ricavi lordi, e conseguentemente per la determinazione del reddito netto disponibile, realizzato dalla Sig.ra Marinucci Simonetta, si dovranno necessariamente, al termine dell'esercizio fiscale al 31 dicembre di ogni anno, dedurre dal totale delle fatture emesse per le prestazioni professionali, le spese di produzione del reddito, gli oneri contributivi obbligatori, ed ovviamente quanto dovuto al fisco per le imposte.

Al fine di rilevare correttamente l'importo indicato dal Giudice che il debitore potrà trattenere per sé, sarà necessario che il **Liquidatore nominato** verifichi su base annua l'andamento della posizione personale e quindi l'effettivo reddito netto conseguito dal Debitore, così come dallo stesso indicato nella dichiarazione dei redditi, determinando in quel momento, l'eventuale eccedenza che il Debitore dovrà versare alla procedura, al pari di altri beni e crediti sopravvenuti nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda ai sensi dell'Art. 14-decies (*beni e crediti sopravvenuti*) L.3/2012.

8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sullo schema liquidatorio con cessione di tutti beni di proprietà del ricorrente, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 2

Immobile in cui risiede gravato da Mutuo sito in Chioggia Via Borgo San Giovanni 118 -in cui risiede con gli anziani Genitori	Euro 98.000,00
---	----------------

Totale attivo messo a disposizione dei creditori Euro 98.000,00

Che la dismissione degli immobili di proprietà della Marinucci Simonetta, avvenga in un orizzonte temporale che sia il più breve possibile nell'interesse dei creditori e comunque non inferiore ad anni 4 così come previsto all'Art.14 – quinquies - comma, 4) L. 3 /2012.

9) RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Con il ricavato della vendita degli Immobili alle condizioni sopra riportate si intendono soddisfare il

- 100% delle spese prededucibili
- Il residuo agli altri creditori così come sarà previsto dal Piano e dal programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore nominato dal Tribunale.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione, nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo del piano.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal piano conformemente al programma di vendita.

Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato.

Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che saranno dalle stesse ritenute più convenienti per il ceto creditorio.

Ad ogni modo tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte, dell'immobile.

Per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore, solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC.

I debiti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengono ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, ivi compreso eventuali maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal Giudice le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all' esecuzione del piano

10) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della L.3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di

segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

11) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti il cosiddetto "CRAM DOWN" e permettergli attraverso il "FRESH START" l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14. - terdecies (Esdebitazione).

È quindi in un successivo momento rispetto all'apertura della liquidazione del Patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la "Second Live"

La procedura della liquidazione del patrimonio, di per sé persegue unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa l'esdebitazione

12) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

L'attendibilità dei dati e della completezza della domanda del ricorrente è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Dott. . Marino CINGANOTTO

13) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

14) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto LA Sig.ra Marinucci Simonetta , soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. Gilberto Battistini, ha fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Si richiede che sia concesso al Debitore ed agli anziani Genitori conviventi di potere restare nell'abitazione fino al momento dell'avvenuto decreto di trasferimento, impegnandosi gli stessi a rilasciare l'immobile a quel momento a semplice richiesta del Liquidatore

Alla luce di quanto esposto, la Sig.ra Marinucci Simonetta

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare della Sig.ra Marinucci Simonetta e degli Anziani Genitori nell'importo di euro **2.440,00** mensili pari a euro **29.280,00**(*al netto delle spese di produzione del reddito e della tassazione conseguente*) o nella diversa misura ritenuta congrua
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14undecies e 14terdecies della L. 3/2012.
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

Si allegano

- 1- Domanda riportante l'elenco dei creditori con le indicazioni delle somme dovute e l'elenco dei beni posseduti;
- 2- Certificato dei carichi pendenti;
- 3- Casellario Giudiziale;
- 4- Atto di provenienza immobile di proprietà;
- 5- Contratto di mutuo ipotecario;
- 6- Stima del valore immobile;
- 7- Nota PRA;
- 8- Contratto di lavoro International Trade Company srl;

9- Certificazione unica relativa agli anni 2016-2019 e dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni del debitore;

10- Dichiarazioni dei redditi del Familiare Marinucci Arrigo

11- Centrale rischi Banca d'Italia;

12- CRIF;


13- Decreto ingiuntivo Banca Valsabbina;

14- Preventivo OCC ex art, 10, comma 3, DM 202/2014.

Venezia 22/06/21

Il Debitore

Sig. ra Marinucci Simonetta



L'Advisor

Dott. Gilberto Battistini

